

"GRUPPO SPORTIVO FADIGATI"
Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI,1
CICOGNOLO (CR)

STATUTO SOCIALE

(Con le modifiche approvate dall'Assemblea dei Soci 21-06-1998, dall'Assemblea Straordinaria dei Soci 10.08.2003, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci 11.06.2005 e dall'Assemblea Straordinaria dei Soci 23-24-25 maggio 2014)

TITOLO I
COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - COLORI SOCIALI
Art. 1

- a) Il "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI" Associazione Sportiva Dilettantistica, costituita con atto notarile del 15.12.1979, 3705 n. 8214 di repertorio, registrato a Cremona il 04.01.1980, con sede in Cicognolo (CR) - Via S. Francesco d'Assisi,1 - ha scopo di promuovere qualsiasi attività sportiva, ricreativa, turistica e culturale dei Soci.
- b) Non ha scopi di lucro
- c) Non ha finalità politiche di alcun genere.
- d) I colori dell'Associazione sono il bianco e l'azzurro con taglio obliquo e castello (torre) su campo bianco.

L'Associazione è stata costituita per volontà ed iniziativa del Comune di Cicognolo, al fine della realizzazione di impianti e strutture sportive, senza spese a carico del Comune, su terreni che erano divenuti di proprietà del Comune stesso, in parte per donazione della signora ELISA FADIGATI in BERTELE', e in parte per acquisto dalla stessa a prezzo di favore e per i quali la donante aveva previsto la destinazione esclusiva ad impianti sportivi.

Al fine inoltre di garantire l'utilizzo degli impianti e delle strutture sportive, l'Associazione potrà gestire gli stessi solo nell'ambito della Convenzione stipulata con il Comune di Cicognolo (CR).

TITOLO II
I SOCI
Art. 2

I Soci si distinguono in:

- a) ORDINARI: sono coloro che pagano una quota di ammissione ed una quota annua di gestione nelle misure e modalità stabilite dall'assemblea.
- b) VITALIZI: sono coloro che, a domanda, pagano una volta tanto il contributo stabilito dall'assemblea
- c) ANZIANI: sono i Soci che hanno compiuto, o compiranno nell'anno sociale, 71 (settantuno) anni di età.
- d) I Soci iscritti nella categoria "anziani" sono ammessi a pagare una quota di gestione pari alla metà di quella fissata, per ogni anno sociale, per i Soci ordinari.
- e) Per gli anni dal 2014 al 2018 è fatto salvo quanto disposto dalla "Norma transitoria".
- f) SOCI DI DIRITTO: è Socio di diritto il Comune di Cicognolo, rappresentato dal Sindaco pro tempore, quale ente promotore e costituente l'Associazione, Socio senza obblighi di versamento di quote di ammissione e di gestione, ma con tutti i diritti specifici contenuti nel presente Statuto.
- g) ONORARI: sono i Soci indicati dal Consiglio Direttivo, aventi tutti i diritti ed obblighi dei Soci ordinari, escluso l'obbligo di versamento delle quote di ammissione e delle quote annue di gestione.

Ai sensi del D.Lgs.4/12/1997 n° 460, art.5 – 1° comma, tutti i Soci saranno considerati tali per l'intera durata dell'anno sociale, con esclusione di partecipazioni temporanee all'Associazione.

Tutti i Soci maggiori di età avranno uguale diritto di partecipazione alle assemblee sociali e uguale diritto di voto, conformemente a quanto disposto dall'art. 2532 del c.c., per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 3

- a) Per ottenere e conservare la qualifica di Socio è necessario essere di specchiata moralità.
- b) Il richiedente può ottenere l'ammissione come SOCIO SINGOLO o come NUCLEO FAMILIARE. Per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal richiedente, dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai figli minori e dagli altri soggetti minori indicati nel proprio stato di famiglia al momento dell'iscrizione.

Se il richiedente è minorenne, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi legalmente lo rappresenta, con esonero dell'Associazione, sempre e comunque, di ogni responsabilità.

L'organo competente per l'accettazione o la reiezione della domanda di ammissione è il Consiglio Direttivo. La relativa delibera, motivata dalle condizioni dettate dallo Statuto, è insindacabile e inappellabile.

Art. 4

- a) Il Socio, oltre alla quota di ammissione iniziale, ha l'obbligo di pagare la quota di gestione annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo verrà applicata una penale stabilita dal Regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 5 lettera b).
- b) L'obbligo del pagamento della quota annuale può essere sospeso per casi di forza maggiore riconosciuti dal Consiglio Direttivo.
- c) Il Socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Sociali e tutte le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

La qualifica di Socio si perde, sia in qualità di componente di Nucleo Familiare sia individualmente:

- a) Per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il mese di ottobre, al Consiglio Direttivo.
- b) Per radiazione, a causa di morosità delle prime due rate nel pagamento della quota di gestione, deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo, fermo in ogni caso l'obbligo di pagare le quote dovute.
- c) Per espulsione a causa di azioni deplorevoli e contrarie al buon andamento del sodalizio. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio può presentare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione al Collegio dei Probiviri. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento fino alla decisione definitiva e inappellabile del Collegio dei Probiviri.

La perdita della qualifica di Socio per le cause di cui sopra, non darà diritto ad alcun rimborso.

Per riottenere la qualifica di Socio il richiedente dovrà presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con giudizio insindacabile, e provvedere al versamento di una nuova quota di ammissione pari alla quota di ammissione singola in vigore al momento della richiesta. Detta quota sarà ridotta alla metà se la reinscrizione avverrà entro il quinto anno dalla cancellazione precedente.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Assemblea e sue attribuzioni

Art. 6

L'assemblea è composta dai Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea dei Soci può essere "ordinaria" e "straordinaria".

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante appositi avvisi, contenenti il luogo, la data e l'orario delle convocazioni e con specificato l'ordine del giorno, affissi nella bacheca posta all'interno della sede sociale almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione potranno essere indicate data e ora dell'eventuale seconda convocazione. A insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, gli avvisi di convocazione potranno essere comunicati o spediti ai Soci anche a mezzo stampa o in via telematica o con qualsiasi altro mezzo idoneo.

Un quinto (1/5) dei Soci aventi diritto di voto può inoltrare domanda al Presidente per la convocazione di un'assemblea straordinaria, proponendo un ordine del giorno con gli argomenti da discutere. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo con delibera da adottare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta domanda, e l'assemblea dovrà essere tenuta entro 60 giorni successivi.

Art. 7

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà (1/2) degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo, quando sono presenti almeno un quinto (1/5) degli aventi diritto di voto.

Ad ogni effetto, è ammessa la delega ad un Socio per tutti i familiari aventi diritto di voto inseriti nel proprio nucleo familiare, nonché per un solo Socio non familiare.

Art. 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o, in loro assenza, da un membro del Consiglio Direttivo.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto: quest'ultimo è prescritto per l'attribuzione o il rinnovo degli incarichi. Preventivamente l'Assemblea nomina due scrutatori per il controllo delle votazioni.

Salvo diversa prescrizione, l'Assemblea decide a maggioranza semplice dei votanti.

Di ogni assemblea, a cura del Segretario, viene redatto regolare verbale firmato dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario stesso.

Art. 9

I) - L'Assemblea, in seduta ordinaria, a maggioranza semplice:

- a) approva entro sei mesi dal termine di ogni esercizio sociale, i bilanci consuntivi e preventivi e i rendiconti economici e finanziari, che dovranno essere redatti annualmente, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs.4/12/1997 n°460, art.5 – 1° comma.
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Legali e il Collegio dei Probiviri. Dette elezioni possono anche essere fatte per referendum postale su conforme decisione del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su ogni altra proposta presentata dal Consiglio Direttivo e per la quale non è espressamente prevista l'assemblea straordinaria.
- d) delibera l'approvazione di quote straordinarie, su proposta motivata dal Consiglio Direttivo, per un ammontare massimo annuo non superiore al 40% della quota di gestione in vigore.

II) - L'Assemblea, in seduta straordinaria:

- a) fatto salvo quanto disposto dall'Art. 19) – lettera b) del presente Statuto (scioglimento), l'Assemblea straordinaria approva le modifiche allo Statuto con maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei votanti.
- b) I commi a), b), c), dell'art. 1 del presente Statuto non possono essere modificati.
- c) delibera, a maggioranza semplice dei votanti, sulle proposte dei Soci che ne hanno richiesto la convocazione come previsto dall'art.6,4° comma.

Le variazioni dello Statuto dell'Associazione "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI Associazione Sportiva Dilettantistica" verranno preventivamente sottoposte all'esame dell'Amministrazione Comunale di Cicognolo (CR), la quale potrà chiederne revoca/modifiche con deliberazione motivata, qualora ritenga che le variazioni proposte costituiscano di fatto modifiche delle finalità dell'Associazione stessa di cui all'art. 1.

2 - Consiglio Direttivo e sue attribuzioni

Art. 10

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da dodici (12) membri, scelti tra i Soci aventi diritto di voto.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il Sindaco del Comune di Cicognolo, o un suo delegato, con funzione di Vice Presidente dell'Associazione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è eletto, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, art.5 – 1° comma, dall'Assemblea ordinaria, a scrutinio segreto, secondo norme conformi previste da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Consiglieri eletti durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci aventi in corso provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo neo eletto viene convocato dal Vice Presidente e elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Cassiere, il Segretario, e attribuisce tutti gli altri incarichi.

Successivamente si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno tre (3) Consiglieri che ne facciano richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute come previsto dal successivo art. 15) e sono valide se regolarmente convocate almeno 3 (tre) giorni prima e se è presente la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo medesimo. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 24 ore. La convocazione deve essere estesa anche ai Revisori Legali. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, anche in assenza dei Revisori Legali, purchè convocati; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi, sono fatte a scrutinio segreto.

Un componente del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre (3) sedute consecutive senza giustificato motivo, si intende decaduto dall'incarico e viene sostituito da chi segue nella graduatoria delle ultime elezioni; la stessa modalità verrà applicata in caso di dimissioni volontarie.

In assenza di candidati non eletti il Consiglio Direttivo coopterà i Consiglieri mancanti tra i Soci aventi diritto di voto, che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea dei Soci.

Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convocherà, entro 30 (trenta) giorni, l'assemblea per eleggere un nuovo Consiglio.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'Associazione ed in particolare:

- a) Decide sulle domande di ammissione, di dimissione, di recesso, di esonero temporaneo dei Soci.
- b) Adotta i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione, dell'ammenda, della sospensione fino ad un massimo di un anno, della radiazione per morosità prevista dall'art. 5) – lett. b) del presente Statuto, dell'espulsione, nei confronti del Socio che contravviene alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, che commette mancanze o che compromette con condotta riprovevole il buon andamento ed il decoro del sodalizio.
- c) Predisporre i bilanci consuntivo e preventivo e i rendiconti economici e finanziari richiesti dalle normative vigenti da sottoporre all'esame e approvazione dell'assemblea.
- d) Ordina le spese, e convalida la liquidazione delle fatture.
- e) Assume il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.
- f) Dispone il programma per l'attività sportiva e ne nomina i dirigenti.
- g) Indica le assemblee ed i referendum per deliberare su oggetti di particolare rilievo.
- h) Dispone il Regolamento per l'applicazione dello Statuto, i Regolamenti per l'utilizzo delle strutture e lo svolgimento delle attività sociali.
- i) Autorizza il Presidente a stipulare atti e contratti di acquisto, di vendita, di affitto; a sottoporre i beni non immobili a pegno o ipoteca, nonché a stare in giudizio per l'Associazione.

Art. 14

I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art.18 del Codice Civile.

3 - Presidente e Dirigenti

Art. 15

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, o un Consigliere, presiede il Consiglio e l'Assemblea e rappresenta legalmente la Società.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e dà esecuzione alle delibere del Consiglio unitamente ai Consiglieri incaricati dal Consiglio stesso.

Il Cassiere provvede all'attività amministrativa-contabile dell'Associazione.

I Dirigenti sportivi provvedono, unitamente ai loro collaboratori, alla preparazione morale e tecnica degli atleti; sottopongono al Consiglio l'organizzazione di manifestazioni sportive e la partecipazione degli atleti alle singole gare.

I Dirigenti sportivi e loro collaboratori, se scelti fuori dal consiglio, partecipano alle riunioni del Consiglio stesso con funzioni consultive.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute e debitamente documentate e approvate dal Consiglio.

4 - Collegio dei Revisori Legali e sue attribuzioni

Art. 16

Gli atti ed i documenti amministrativi dell'Associazione sono soggetti al controllo di un Collegio di Revisori Legali composto da tre (3) membri effettivi e numero due (2) supplenti, anche non Soci.

I Revisori Legali sono eletti dall'Assemblea con le stesse norme, gli stessi vincoli e le stesse scadenze previste per l'elezione del Consiglio Direttivo. Essi eleggono nel proprio interno un Presidente. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in ogni caso devono essere convocati in occasione delle stesse.

Possono prendere visione in qualsiasi momento di tutti i documenti contabili e amministrativi dell'Associazione.

Verificano il bilancio consuntivo dell'Associazione predisposto dal Consiglio e di tutti i relativi allegati prima della sua presentazione per l'approvazione all'Assemblea dei Soci, e predispongono la Relazione accompagnatoria. Vigilano sull'osservanza delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti da parte del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti.

La carica di Revisore Legale è gratuita.

5 - Collegio dei Probiviri e sue attribuzioni

ART. 16 bis

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati a scrutinio segreto dall'Assemblea ordinaria.

Possono essere nominati Probiviri solo coloro che hanno già compiuto alla data di nomina almeno 40 anni di età, e partecipano all'Associazione da almeno 10 anni. Non possono rivestire contemporaneamente la carica di Probiviri e membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori Legali. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i Soci che hanno subito o hanno in corso provvedimenti disciplinari.

Tutti i Membri eletti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza. La carica dei Probiviri è gratuita.

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi effettuati dai Soci contro i provvedimenti disciplinari a loro carico deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto. Compete al Collegio dei Probiviri dirimere le controversie sorte tra i Consiglieri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri vengono assunte, con voto segreto, a maggioranza dei componenti effettivi del Collegio; devono essere assunte 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso e sono inappellabili.

TITOLO IV
FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA'
ART. 17

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dai contributi straordinari e specifici
- c) da ogni altro introito che in qualsiasi modo pervenga all'Associazione.

ART.18

1) Le quote sociali si distinguono in:

A) - QUOTE DI AMMISSIONE

Sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, devono essere versate all'atto dell'iscrizione e danno diritto all' acquisizione della qualifica di Socio.

Tali quote possono essere:

- a) Famigliare. Mediante il versamento della stessa, la qualifica di Socio viene acquisita da chi la versa e dai componenti il Nucleo Familiare di cui all'art.3). Casi particolari verranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- b) Singola. Mediante il versamento della stessa, il versante acquisisce individualmente la qualifica di Socio.
- c) Soci Anziani. Mediante il versamento di una quota che verrà stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, per un importo massimo non superiore al 30% della quota di ammissione "singola".

Il Socio, già iscritto in un Nucleo Familiare, che ne costituisce uno nuovo, ha diritto ad esercitare l'opzione alla quota familiare entro un anno dalla costituzione del nuovo nucleo, nei seguenti termini:

- a titolo gratuito se il coniuge o il convivente more uxorio è già Socio;
- mediante il versamento di una quota di ammissione singola se il coniuge o il convivente more uxorio non è Socio,.

Il Socio che abbia versato la quota di ammissione singola, ha il diritto di optare per la quota familiare mediante il versamento della differenza tra le due quote al momento dell'opzione.

B) - QUOTE DI GESTIONE

Sono deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e possono essere:

- a) Singola. Consiste nella quota ordinaria di gestione come sopra deliberata per l'anno in corso che deve essere corrisposta da ogni Socio ordinario iscritto individualmente.
- b) Famigliare. Essa tiene conto della composizione del Nucleo Familiare, ed ammonta:
 - b1) - per il capo famiglia, o chi per esso, al 100% della quota singola;
 - b2) - per il coniuge o convivente more uxorio: al 60% della quota singola;
 - b3) - per i figli maggiorenni (intendendosi per tali chi nell'anno compie diciotto anni di età) al 100% della quota singola;
 - b4) - per ogni figlio minorenni nelle seguenti misure:
 - fino al compimento di 1 anno = esenzione totale
 - da 1 (uno) a 6 (sei) anni – importo corrispondente al 20% della quota singola;
 - da 7 (sette) a 12 (dodici) anni – importo corrispondente al 30% della quota singola;
 - da 13 (tredici) ai 18 (diciotto) – importo corrispondente al 50% della quota singola.

Le quote come sopra determinate decorreranno dall'anno di compimento dell'età iniziale di ogni fascia, fatte salve le disposizioni della "Norma transitoria" allegata al presente Statuto.

- 2) Tutti i soggetti di maggiore età appartenenti al nucleo familiare avranno individualmente diritto di voto.
- 3) Anche ai sensi dell' art.5) del D.Lgs. 4/12/1997 n°460, e succ. modd., tutte le quote associative e gli eventuali contributi versati dai Soci non possono essere assoggettati a rivalutazione di alcun genere e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Al Socio che recede dalla Società o che perde la qualifica di Socio per qualsiasi causa, non potranno essere rimborsate quote associative e contributi di alcun genere.

**TITOLO V
DURATA E SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'**

Art. 19

- a) La durata della Associazione è fino al 31 dicembre 2080, ed è rinnovabile, se non vengono meno gli scopi della Società stessa previsti dall'art.1 commi a), b), c) del presente Statuto.
- b) L'Associazione potrà sciogliersi per decisione dell'Assemblea Straordinaria, con l'approvazione di non meno di tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto di voto.
- c) In caso di scioglimento dell'Associazione "GRUPPO SPORTIVO FADIGATI", la gestione degli impianti e strutture sportive sarà dal Comune di Cicognolo (CR) affidata ad altra Associazione senza fini politici e di lucro. In mancanza di tale possibilità, sarà il Comune stesso a gestire direttamente impianti e strutture sportive, sempre salvaguardate le finalità esclusivamente sportive e ricreative del complesso.
- d) L'assemblea che delibera lo scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, anche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 4/12/1997 n° 460, art.5 e succ. modd., dovrà devolvere il patrimonio sociale ad altra Associazione con finalità analoghe indicata dal Comune di Cicognolo (CR), secondo le indicazioni del Comune stesso, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 20

L'anno sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21

I rapporti dell'Associazione con il Comune di Cicognolo (CR) sono regolati da apposita Convenzione. Essa è vincolante per entrambe le parti dopo l'approvazione fatta dal Consiglio Comunale con apposita delibera, esecutiva a norma di legge e dopo conforme approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, fatta con le stesse norme previste per le modifiche statutarie (art. 9, comma 2) lett. a). Ogni modifica alla Convenzione stessa, deve essere approvata da entrambe le parti con le stesse procedure sopra indicate.

Art. 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile (Titolo II capo 2°).

NORMA TRANSITORIA

A - QUOTE SOCI ANZIANI

- In esecuzione di quanto disposto dall'art. 2), primo comma, lettera C) – ANZIANI – che definisce in anni 71 (settantuno) compiuti l'età per acquisire tale categoria sociale, che comporta la riduzione delle relative quote sociali;
 - Considerato che alla data di approvazione del presente statuto il suddetto limite di età è fissato dallo statuto vigente in anni 65 (sessantacinque);
 - Ritenuto necessario attuare gradualmente l'attivazione dei nuovi limiti di età dettati dalla nuova norma anche al fine di attenuare l'onere economico conseguente a carico dei soci interessati, il passaggio dalla categoria "Soci ordinari" a "Soci Anziani" e la conseguente applicazione delle quote sociali ridotte previste per tale categoria di soci, in deroga temporanea a quanto previsto dal 1° comma – lettera c) - dell'art. 2), avverrà come segue:
 - nel 2014: coloro che compiranno in detto anno 66 anni di età;
 - nel 2015: coloro che compiranno in detto anno 67 anni di età;
 - nel 2016: coloro che compiranno in detto anno 68 anni di età;
 - nel 2017: coloro che compiranno in detto anno 69 anni di età;
 - nel 2018: coloro che compiranno in detto anno 70 anni di età.
- Dal 2019 in poi coloro che compiranno nell'anno 71 anni di età acquisiranno, a regime, la qualifica di "Socio Anziano" ai sensi del richiamato art. 2) – lettera c).

B - QUOTE FIGLI MINORENNI

- a) In esecuzione di quanto disposto dall'art. 18, lettera B) – QUOTE GESTIONE – punto b4) – (per ogni figlio minorenni) che stabilisce quote di gestione differenziate per i figli minorenni in ragione dell'età dei medesimi;
- b) Considerato che alla data di approvazione del presente statuto i figli minorenni erano tenuti al versamento delle quote di gestione nella misura del 20 % della quota intera per soci singoli fino al raggiungimento della maggiore età.
- c) Ritenuto necessario attuare gradualmente l'attivazione dei nuovi limiti di età dettati dalla nuova norma anche al fine di attenuare l'onere economico conseguente a carico delle famiglie dei minori interessati, l'applicazione delle quote previste dalla nuova norma per le fasce di età in essa indicate, in deroga temporanea a quanto previsto dall'art. 18, lettera B), – punto b4) avverrà come segue:
- nel 2015:
 - i minori da anni 17 a 18 pagheranno una quota ridotta al 30 %;
 - i minori da anni 1 a 16 pagheranno una quota ridotta al 20 %.
 - nel 2016:
 - i minori da anni 15 a 18 pagheranno una quota ridotta al 30 %;
 - i minori da anni 1 a 14 pagheranno una quota ridotta al 20 %.
 - nel 2017:
 - i minori da anni 13 a 18 pagheranno una quota ridotta al 30 %;
 - i minori da anni 1 a 12 pagheranno una quota ridotta al 20 %;
 - nel 2018:
 - i minori da anni 17 a 18 pagheranno una quota ridotta al 50 %;
 - i minori da anni 11 a 16 pagheranno una quota ridotta al 30 %;
 - i minori da anni 1 a 10 pagheranno una quota ridotta al 20 %.
 - nel 2019:
 - i minori da anni 15 a 18 pagheranno una quota ridotta al 50 %;
 - i minori da anni 9 a 14 pagheranno una quota ridotta al 30 %;
 - i minori da anni 1 a 8 pagheranno una quota ridotta al 20 %.
 - nel 2020:
 - i minori da anni 13 a 18 pagheranno una quota ridotta al 50 %;
 - i minori da anni 7 a 12 pagheranno una quota ridotta al 30 %;
 - i minori da anni 1 a 6 pagheranno una quota ridotta al 20 %.
- Gli anni sopra indicati si intendono "compiuti" nell'anno considerato.
- Dal 2021 saranno applicate, a regime, le norme dettate dal richiamato art. 18, lettera B) – QUOTE GESTIONE – punto b4) – (per ogni figlio minorenni).